

DISCIPLINARE PER LA INDIVIDUAZIONE DI SITI DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

L'Amministrazione comunale di Montebello Vicentino, con delibera di Giunta n. 51 del 12.6.2017 ha stabilito che il matrimonio civile possa essere celebrato anche presso siti privati quali ville, alberghi, ecc., di particolare pregio estetico, storico o ambientale.

A tale scopo, per la individuazione dei siti, è stato approvato il presente disciplinare, con la medesima delibera.

Art. 1 – criteri di permanenza, continuità ed esclusività

Il sito dovrà rispettare i seguenti criteri:

- essere nella disponibilità giuridica del Comune di Montebello, con la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito che preveda anche solo una disponibilità limitata tanto nel tempo (es. alcuni giorni della settimana) tanto nello spazio (es. solo alcune aree della struttura);
- essere un luogo aperto al pubblico, rispettando, nei momenti della celebrazione, il requisito di esclusività e continuità e garantendo la necessaria solennità;
- detti ambiti, pur a carattere frazionato, devono essere duraturi nel tempo e connessi in via stabile alla funzione amministrativa dell'Ente (art. 106 c.c., art. 3 DPR 396/2000, artt. 29 e 30 Cost.);
- garantire la non commistione tra il pubblico che accede all'area destinata alla celebrazione per assicurare la solennità della cerimonia
- individuare preventivamente gli elementi essenziali dell'accordo intercorso fra l'Ente ed il soggetto privato stabilendo le modalità in modo che la individuazione del luogo non abbia carattere precario ma rientri nell'esplicita volontà dell'Amministrazione di assicurare una alternativa al Palazzo Comunale che possa soddisfare il requisito di rilevanza giuridica e solennità.

Art. 2 - disponibilità giuridica

Con il privato proprietario o gestore del sito privato sarà sottoscritto un accordo di comodato gratuito della durata triennale col quale viene concesso al Comune di Montebello Vicentino l'uso dell'area oggetto dell'accordo e delineata su apposita planimetria. Oltre alla limitazione dello spazio, il comodato gratuito implica anche una limitazione nel tempo. Esso, cioè, è limitato al tempo necessario per la celebrazione della cerimonia (es: solo alcuni giorni della settimana e/o solo in alcuni orari).

Art. 3 – esclusività e continuità

Nello spazio fisico e temporale in cui il sito privato viene destinato a sede per la celebrazione del matrimonio, esso assume carattere di esclusività per il fine predetto non potendo essere usata, tale area in quel lasso di tempo, per altri scopi oltre l'ambito istituzionale della celebrazione del matrimonio.

Il sito, inoltre, nel periodo stabilito di validità contrattuale, deve essere disponibile in via continuativa e non occasionale, dovendo garantire all'Ente la disponibilità continua dell'area. Fanno eccezione i periodi di chiusura dell'esercizio (ristorante, albergo, ecc) o date in cui l'immobile o l'area stessa siano stati precedentemente impegnati per altri eventi.

Una volta stabilita la data per la celebrazione del matrimonio, il proprietario o gestore del sito privato non può ritirare la propria disponibilità, pena esclusione dall'Albo dei siti.

Art. 4 - carattere di stabilità

I siti prescelti, benché a carattere frazionato, devono essere disponibili in modo duraturo nel tempo e connessi in via stabile alla funzione Amministrativa dell'Ente, limitatamente alla sola celebrazione di matrimoni civili;

Art. 5 - non commistione

Le aree destinate alla celebrazione del matrimonio, pur garantendo la libera accessibilità del pubblico, devono garantire la non commistione tra il pubblico che accede alla struttura per altre ragioni (es. clienti che accedono per consumare un pasto o una semplice consumazione, ecc.) e pertanto esse dovranno essere ben delimitate e limitate.

Art. 6 – accordi

Il privato proprietario/titolare dell'immobile/esercizio nel periodo di tempo prestabilito dovrà rilasciare l'area interessata libera da cose, in modo da dare possibilità ai nubendi di poter approntare la sala o, più in genere, l'area destinata alla celebrazione come meglio credono, anche mediante eventuale accordo fra gli stessi (nubendi e privato) per la fornitura di arredi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti al successivo art. 11 e/o eventuali rinfreschi o buffet.

Il privato per la semplice messa a disposizione dell'area non potrà pretendere alcun pagamento dal Comune o dal privato, in quanto ceduta in comodato gratuito.

Eventuali accordi come indicati al primo comma, esulano dai rapporti con l'Ente e sono a carattere strettamente privato fra gli sposi ed il privato.

Art. 7 - richiesta

I nubendi, una volta scelta la sede dall'apposito Albo che sarà redatto a cura dei Servizi demografici, dovranno presentare apposita istanza almeno 60 giorni prima della data di celebrazione.

Sarà cura del Servizi stessi inoltrare senza indugio l'istanza al titolare della sede scelta per comunicare l'impegno della sala.

Il titolare della sala o area potrà declinare l'istanza solo se dimostrerà che la stessa era stata precedentemente destinata ad altro evento. La relativa comunicazione dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di impegno della sala, in modo da dar possibilità ai nubendi di scegliere altra sede.

Al fine di determinare la priorità delle richieste, farà fede la data di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune o in secondo luogo la data di comunicazione della sala occupata da parte della struttura ospitante.

Art. 8 – albo

A cura dei Servizi demografici sarà istituito un apposito Albo in cui verranno inserite tutte le sedi disponibili per la celebrazione dei matrimoni.

L'albo sarà aggiornato annualmente per le nuove manifestazioni di interesse.

L'iscrizione dei titolari della sede inserita nell'Albo avranno necessità di presentare la domanda di re-inserimento solo alla scadenza della durata triennale del contratto di comodato.

I medesimi potranno richiedere di essere esclusi a partire dall'anno nuovo.

Gli avvisi per la presentazione della "manifestazione di interesse" saranno pubblicati annualmente entro il mese di settembre, mediante affissione all'albo pretorio del comune, manifesti e sito web, fissando un termine di 30 giorni per la presentazione delle candidature.

I titolari della sede inserita nell'Albo si impegnano a comunicare ogni eventuale modifica delle aree destinate alla celebrazione dei matrimoni.

Art. 9 – inserimento nell'Albo

Tutti i proprietari che hanno la disponibilità di un immobile ritenuto rispondente ai requisiti richiesti, possono richiedere di essere inseriti nell'apposito albo di cui all'art. precedente, presentando "manifestazione di interesse".

Le istanze saranno vagliate dal Capo area amministrativa per il controllo delle caratteristiche esplicitate nel presente disciplinare. Lo stesso predisporrà un elenco di siti ritenuti rispondenti alle caratteristiche richieste, che saranno inseriti nell'albo di cui al precedente art. 8, oggetto di approvazione definitiva da parte della Giunta Comunale.

Art. 10 - caratteristiche del luogo di celebrazione

La sede dovrà avere caratteristiche che facciano ritenere l'area idonea alla celebrazione dei matrimoni, come di seguito elencato (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- ampiezza della sala
- particolare attrattiva estetica / ambientale / paesaggistica
- particolare rilevanza di carattere architettonica / storica / culturale
- particolari vedute o panorama
- rilevanza di carattere naturale / ambientale / turistica

Art. 11 – allestimento della sala e/o ambienti

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:

- 1 tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico,
- 4 sedie/poltroncine per gli sposi e i testimoni,
- 1 sedia/poltroncina per il celebrante
- 10 sedie per gli invitati alla cerimonia.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile”, pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Art. 12 – tariffe

I nubendi che intendono avvalersi dei siti proposti nell’Albo dovranno versare preventivamente l’importo di cui alle tariffe approvate dal Comune di Montebello Vicentino.

Art. 13 – alternativa

Al fine di garantire una valida alternativa per la celebrazione del matrimonio, in caso di avversità meteorologiche (per siti all’aperto), quale sede alternativa viene stabilita la sala consigliare.